

## **Relazione illustrativa degli amministratori**

Il processo di integrazione del Gruppo IntesaBci ha comportato, tra l'altro, la razionalizzazione dell'attività di factoring, nell'ambito della quale operavano due società: Mediofactoring S.p.A., il cui capitale era al 100% detenuto da Banca Intesa S.p.A. e Comit Factoring S.p.A., posseduta al 100% dalla Banca Commerciale Italiana S.p.A..

Nell'aprile di quest'anno, Comit Factoring ha conferito a Mediofactoring il ramo di azienda costituito dall'attività caratteristica ed è di conseguenza divenuta proprietaria della quota del 2,42% del capitale sociale di Mediofactoring, la quale ha corrispondentemente aumentato il proprio capitale sociale.

I soli assets di un certo rilievo rimasti in Comit Factoring sono la predetta partecipazione in Mediofactoring ed un lotto di crediti in sofferenza che costituiscono la parte residua di un più ampio ammontare di "dubbi esiti" ceduti da Banca Commerciale Italiana a Comit Factoring nel 1994. Pertanto non si giustifica più il mantenimento di quest'ultima società come entità giuridica autonoma.

Per conseguenza, il successivo passaggio della razionalizzazione dell'attività di factoring, previsto anche dal Master Plan dell'integrazione Intesa-Comit, consiste nell'incorporazione di Comit Factoring nella Capogruppo attraverso la proposta fusione. In tal modo l'intero capitale sociale di Mediofactoring tornerebbe ad essere direttamente detenuto da IntesaBci.

Comit Factoring è interamente posseduta da IntesaBci: pertanto non si dà luogo a concambio di azioni, ma all'annullamento delle stesse, né è richiesta la relazione degli esperti di cui all'art. 2504 quinquies c.c..

La situazione patrimoniale di riferimento della fusione è, per entrambe le società, quella alla data del 30.6.2001.

La data a decorrere dalla quale le operazioni di Comit Factoring sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio di IntesaBci sarà quella del 1° gennaio 2002.

I riflessi tributari dell'operazione saranno rappresentati dalla possibilità per l'incorporante di portare in detrazione del proprio imponibile le rettifiche dei crediti effettuate annualmente dall'incorporata in eccedenza rispetto ai limiti di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, da recuperare in sette/nove anni secondo le previsioni di legge. Tale credito fiscale è stimato in circa 40 miliardi di lire.

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, la fusione non comporta conseguenze né per quanto attiene alla composizione dell'azionariato di IntesaBci né sui patti parasociali aventi ad oggetto azioni delle società partecipanti alla fusione. Non ricorre neppure il diritto di recesso.

Milano, 16 ottobre 2001